



**COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE BIELLA**

La Presidente

SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2022

Visto il D.L. n. 228/2021, convertito in legge 15/2022, con il quale è stata prorogata al 30 aprile 2022 la trattazione in pubblica udienza delle controversie tributarie con collegamento da remoto ovvero con scambio di note scritte, secondo le modalità previste dall'art. 27 D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176;

rilevato che con decorrenza dal 1° maggio 2022 le udienze di trattazione dei ricorsi tributari saranno celebrate con il rito ordinario di cui agli artt. 33 e 34 D. Lgs. n. 546/92 *“La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, comma 2”*; ovvero con udienza a distanza in base alle modalità stabilite dall'art. 16 co. 4 D.L. 119/18, come modificato dal D.L. 34/2020, che all'art. 135 prevede: *“La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla. I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza”*;

rilevato il perdurare, anche se con effetti attenuati, dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che consiglia, per lo svolgimento delle attività giudiziarie in presenza, il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle varie autorità al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

valutato per tale motivo opportuno mantenere durante le udienze alcune misure precauzionali di carattere igienico-sanitario al fine di prevenire l'eventuale circolazione dei virus quali:

- il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro;
- la ventilazione dei locali;
- l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o FFP2);

considerata la necessità di programmare i ruoli di udienza in base alle diverse modalità di trattazione al fine di garantire un ordinato svolgimento delle stesse, prevedendo altresì che le cause da trattare in presenza siano chiamate in orari differenziati;

DECRETA

1. Con decorrenza dal 1° maggio 2022 le udienze potranno essere celebrate in presenza, in caso di presentazione di apposita istanza ai sensi degli artt. 33 e 34 D. Lgs. n. 546/92, ovvero a distanza, in seguito ad istanza di trattazione da remoto, ai sensi dell'art. 16 co. 4 D.L. n. 119/2018, come modificato dall'art. 135 D.L. n. 34/2020. L'istanza di partecipazione all'udienza "da remoto" va depositata "prima della comunicazione dell'avviso di cui all'art. 31, comma 2, D. Lgs. 546/92 (che prevede la comunicazione a cura della segreteria della data di trattazione, almeno 30 gg. prima); in caso di presentazione successivamente alla comunicazione dell'avviso di trattazione, sarà facoltà del Presidente del collegio autorizzare l'udienza a distanza, se la relativa richiesta venga proposta almeno 10 giorni liberi prima della data di trattazione (analogamente a quanto normativamente previsto per l'udienza pubblica).

2. Le cause saranno chiamate in orari differenziati a distanza di almeno 10-15 minuti ciascuna.

3. L'accesso ai locali della Commissione Tributaria sarà consentito 10 minuti prima dell'orario di trattazione previsto.

4. All'aula di udienza sarà consentito l'accesso ad un solo difensore per volta (anche in presenza di collegio difensivo) per ogni parte processuale. In ogni caso l'accesso all'aula di udienza sarà subordinato all'uso della mascherina che dovrà essere indossata per tutta la durata dell'udienza. Terminata la trattazione, le parti non interessate ai successivi procedimenti dovranno lasciare la sede della Commissione Tributaria.

Si comunichi il presente decreto al Presidente della Sezione II, ai Giudici ed al Direttore amministrativo. Si trasmetta inoltre al C.P.G.T., al Presidente della C.T.R. del Piemonte, alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate e delle Entrate Riscossioni, alla Direzione Provinciale delle Dogane, agli Ordini Professionali. Si disponga la pubblicazione sul portale della CTP di Biella.

Biella, 13 aprile 2022.

La Presidente
Maria Gabriella Mariani